SRA03 - ACA3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

Ambito di applicazione territoriale

L'intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 3 del Reg. (Ue) 2021/2115 è prevista l'utilizzazione del FEASR 2023-2027 anche per onorare impegni, ancora pendenti, a favore dei beneficiari della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 "Difesa del suolo", Intervento 2 Agricoltura conservativa del PSR 2014-2022 ai sensi del Reg. (Ue) n. 1305/2013.

Tali spese sono state inserite nella presente scheda ordinaria in quanto le condizioni di ammissibilità del Tipo di intervento 10.1.1 "Difesa del suolo", Intervento 2 Agricoltura conservativa sono simili e coerenti con le condizioni di ammissibilità descritte nel presente intervento SRA03 del PSP 2023-2027.

Finalità e descrizione generale

L'intervento SRA03 concorre agli obiettivi specifici OS4 e OS5.

L'intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni:

> Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT)
>
> Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande/strip tillage.

L'intervento risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la resistenza all'erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l'uso delle riserve fossili, contrastare la riduzione della sostanza organica e aumentare la capacità del terreno di assorbire e trattenere l'acqua. In tal modo l'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5.

Al contempo, l'intervento concorre all'Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo l'emissione di CO2 che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza organica. L'adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne l'erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l'ambiente indicate per l'agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'agricoltura conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell'ambito dell'Inventario dei gas serra dell'Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).

L'intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Nel corso del periodo d'impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 3.2 all'Azione 3.1.

Collegamento con altri interventi

L'intervento può essere implementato in combinazione con gli interventi SRA15 "Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica" e SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" con cumulabilità del sostegno sulla medesima superficie senza che vi sia doppio finanziamento.

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione

L'intervento prevedere l'applicazione dei seguenti principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale:

P01·Pendenza della superficie oggetto di impegno

P02·Superficie oggetto d'impegno ricadente in aree delimitate con rischio idrogeologico

P03·Entità della superficie oggetto di impegno (SOI)

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati. Il beneficiario C01 deve essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita iva attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A.

Criteri di ammissibilità della superficie

C04 L'intervento è applicabile sulle superfici a seminativo che nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di sostegno sono state coltivate con colture annuali o ordinariamente arate e seminate annualmente

C05 I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 4 ettari

C06 Sono ammissibili le sole colture annuali appartenenti alle seguenti categorie:

- cereali da granella (escluso il riso);
- leguminose da foraggio e da granella;

  (sono escluse le colture ortive)

Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) del Regolamento (UE) 2021/2115.

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage (NT)

I3.1.1 Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina

I3.1.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice

I3.1.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). È consentita la trinciatura dei residui colturali e l'asportazione parziale di paglie e stocchi e altri residui colturali purché si assicuri una sufficiente copertura del suolo

I3.1.5 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009

I3.1.6 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione

I3.1.7 Adozione di una rotazione tra cereali e leguminose che consiste nell'alternanza delle due colture sulla medesima superficie

I3.1.8 Tenuta di un registro delle operazioni colturali e di magazzino.

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione/Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande/strip tillage

I3.2.1 Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza

I3.2.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice

I3.2.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (*mulching*). È consentita la trinciatura dei residui colturali e l'asportazione parziale di paglie e stocchi e altri residui colturali purché si assicuri una sufficiente copertura del suolo

I3.2.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009

I.3.2.5 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione

I3.2.6 Adozione di una rotazione tra cereali e leguminose che consiste nell'alternanza delle due colture sulla medesima superficie. L'impegno non è compensato

I3.2.7 Tenuta di un registro delle operazioni colturali e di magazzino

Per entrambe le azioni 3.1 e 3.2 è previsto il mantenimento degli impegni sulle superfici ammesse nella domanda iniziale di sostegno per tutto il periodo pluriennale d'impegno (vincolo ad appezzamenti fissi). La possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo pluriennale d'impegno è disciplinato nel PSP, paragrafo 4.7.3, punto 5, come riportato nel paragrafo 7.3.5 "Aspetti trasversali agli interventi a superficie o a capo (cfr. PSP par. 4.7.3, punto 5)" del presente CSR. Tali disposizioni si applicano alle due azioni separatamente.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Elementi di baseline pertinenti

Elenco delle BCAA e dei CGO pertinenti di cui all'articolo 70, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2021/2115

Codice	Descrizione
BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

Elenco delle norme nazionali obbligatorie pertinenti

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88

Collegamento tra BCAA, CGO e norme nazionali e intervento

BCAA 05 La norma prevede il divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un arco temporale di 60 gg (fra 15 settembre e 15 maggio)*.

Le azioni 3.1 e 3.2 prevedono l'adozione di tecniche di lavorazione del suolo che minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità, quali il divieto di arature e ripuntature e ogni altra lavorazione.

**su terreni con pendenza media uguale o inferiore al 10%*

BCAA 06 La norma prevede il mantenimento sul terreno dei residui colturali della coltura precedente o la costituzione di una copertura vegetale, in entrambi i casi per 60 gg (tra 15 settembre e 15 febbraio).

Gli impegni I3.1.3 e I3.2.3 assicurano, per tutta la durata dell'impegno una gestione sostenibile dei residui colturali - tecnica mulching - con funzione di protezione del suolo dal rischio di erosione e di perdita di sostanza organica.

BCAA 07 La norma prevede un cambio di coltura almeno una volta sulla stessa parcella e vieta le mono successioni di alcuni cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

L'impegno I3.1.7 e I3.2.6. non è compensato ed è comunque di livello superiore, in quanto prevede l'adozione di una rotazione tra cereali e leguminose che consiste nell'alternanza delle due colture sulla medesima superficie.

D. Lgs n. 99/1992 Il D.Lgs. consente l'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura che rispettano determinate condizioni di idoneità (combinazioni tra fanghi e suolo) sul piano agronomico.

Gli **impegni I.3.1.5 e I.3.2.4** sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto all'utilizzo dei fanghi sui suoli.

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Parte IV. Il D.Lgs. definisce le modalità per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti classificati sulla base dell'allegato C della parte IV; per i rifiuti recuperati in operazioni R10 ammette lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura

Gli **impegni I.3.1.5 e I.3.2.4** sono di livello superiore, in quanto pongono un divieto assoluto di utilizzo sul suolo di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006.

D.Lgs. 29 aprile 2010, n.75. Il Decreto legislativo reca la disciplina relativa all'immissione in commercio di fertilizzanti e rappresenta la norma nazionale di riferimento fino all'adozione dei decreti legislativi che attueranno il Regolamento (UE) 2019/1009 (applicativo dal 16 luglio 2022).

Gli **impegni I.3.1.5 e I.3.2.4** sono, quindi, di livello superiore rispetto alla norma nazionale di riferimento, in quanto prevedono una limitazione all'uso dei soli fertilizzanti previsti dalla norma comunitaria (regolamento (UE) 2019/1009), che è più restrittiva rispetto al D.Lgs. 75/2010 in quanto ammette all'utilizzo un numero minore di matrici. Da considerare che il regolamento (UE) 2019/1009, al contrario della maggior parte delle altre misure di armonizzazione dei prodotti nel diritto dell'Unione, non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute

nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per cui il rispetto delle norme armonizzate (regolamento (UE) 2019/1009) è facoltativo ed è richiesto solo per i prodotti che recano la marcatura CE al momento della loro messa a disposizione sul mercato).

Forma del sostegno

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione degli impegni.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.

L'importo del pagamento annuale è stabilito in 250,00 euro/ettaro/anno sia per l'azione 3.1 che per l'azione 3.2. Al pagamento si applica la seguente degressività:

- fino a 8.000,00 euro/anno: 100% dell'importo
- oltre 8.000,00 e fino a 16.000,00 euro/anno: 80% dell'importo
- oltre 16.000,00 euro/anno: 60% dell'importo

Metodo di calcolo

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di "Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti" di cui all'articolo art. 82 e calcolato conformemente all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'importo degli aiuti compensa i beneficiari per una parte dei costi, del mancato guadagno e dei costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento.

Tali importi sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Centro di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli interventi di sviluppo rurale.

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così come confermato dalla certificazione.

Importi unitari del sostegno - SRA03

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Raggruppamento colturale/Coltura	Importo unitario Euro/ettaro/anno
1	SRA03-SAR.01.01 - SRA03-Adozione di tecniche di semina su sodo.PLUA.01 (Sovvenzione - Uniforme)	Tutte le colture ammesse	250,00
2	SRA03-SAR.02.01 - SRA03-Adozione di tecniche di minima lavorazione.PLUA.01 (Sovvenzione - Uniforme)	Tutte le colture ammesse	250,00

Importi unitari del sostegno - SRA03 ex TI 10.1.1 Difesa del suolo Intervento 2 Agricoltura conservativa

Nr. progressivo	Descrizione PLUA	Raggruppamento colturale/Coltura	Importo unitario Euro/ettaro/anno
1	SRA03-SAR.01.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa del suolo-Azione 2-Adozione di tecniche di semina su sodo.PLUA.01.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)	Tutte le colture ammesse	247,00
2	SRA03-SAR.02.01.TR - SRA03-ex 10.1.1-Difesa del suolo-Azione2-Adozione di tecniche di minima lavorazione.PLUA.01.Transizione (Sovvenzione - Uniforme)	Tutte le colture ammesse	247,00